



S Z Z V

F S E C

F S A C

**Regolamento
sull'esecuzione
dell'esame funzionale
del latte caprino**

della

**Federazione svizzera d'allevamento caprino (FSAC)
Cooperativa**

in vigore dal 1° gennaio 2021

Indice

1	SCOPO	4
1.1	Scopo.....	4
1.2	Rilevamento.....	4
2	CAMPO D'APPLICAZIONE E METODO PER GLI ESAMI FUNZIONALI DEL LATTE	4
2.1	Campo d'applicazione - aziende.....	4
2.2	Campo d'applicazione - animali interessati.....	5
2.3	Metodo.....	5
2.4	Iscrizione.....	5
2.5	Numeri aziendale.....	5
2.6	Rinuncia/Cancellazione dell'iscrizione.....	6
3	ORGANIZZAZIONE	6
3.1	Responsabilità.....	6
3.2	Requisiti per i controllori.....	6
3.3	Posizione del controllore.....	6
3.4	Controllo su maggesi e alpeggi.....	6
3.5	Spese, vitto e alloggio.....	6
3.6	Supplenza.....	6
3.7	Gradi di parentela.....	7
3.8	Responsabilità del detentore di animali.....	7
3.9	Equipaggiamento dei controllori.....	7
3.10	Ordinazione del materiale per il controllo.....	7
3.11	Assegnazione di un numero di controllo.....	7
3.12	Formazione e perfezionamento.....	7
4	DURATA E PROCEDURA DEI CONTROLLI	7
4.1	Durata.....	7
4.2	Primo controllo.....	8
4.3	Ultimo controllo.....	8
4.4	Intervalli di controllo.....	8
4.5	Piano di controllo.....	8
4.6	Preavviso.....	9
4.7	Verifica dell'identità.....	9
4.8	Esecuzione della pesatura di controllo.....	9
4.9	Taratura e controllo della bilancia.....	9
4.10	Prelievo dei campioni.....	9
4.11	Mungitrici a tubi/Stand di mungitura.....	10
4.12	Identificazione dei campioni di latte.....	10
4.13	Conservazione dei campioni di latte.....	10
4.14	Spedizione dei campioni di latte.....	10
4.15	Analisi del latte.....	10
5	MODULI	11
5.1	Certificato di accompagnamento –prestampato.....	11
5.2	Certificato di accompagnamento – neutro.....	11
5.3	Iscrizione di nuovi animali.....	11
5.4	Registrazioni da parte del controllore.....	11
5.5	Etichette – prestampate.....	11
5.6	Etichette – neutre.....	12
5.7	Rapporto dei risultati.....	12
6	CASI PARTICOLARI	12
6.1	Estivazione – carico dell'alpe.....	12
6.2	Estivazione – scarico dell'alpe.....	13
6.3	Acquisto di animali.....	13

6.4	Vendita di animali	13
6.5	Animali ammalati / Campione alterato	13
6.6	Passaggio da un'azienda senza controllo a una con controllo del latte	13
7	CALCOLO E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI	14
7.1	Metodo di calcolo	14
7.2	Campionature mancanti	14
7.3	Tipo di chiusura –Chiusura intera.....	14
7.4	Tipo di chiusura –Chiusura parziale.....	14
7.5	Tipo di chiusura -Chiusura standard	14
7.6	Numero di controlli del latte	14
7.7	Risultati	14
8	DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	14
8.1	Contributi pubblici	14
8.3	Controllo di animali non iscritti nel Libro genealogico.....	15
8.4	Indennità dei controllori	15
8.5	Assicurazione.....	15
9	DISPOSIZIONI VARIE.....	15
9.1	Corrispondenza	15
9.2	Obblighi dei diretti interessati	15
9.3	Diritti dei diretti interessati	16
9.4	Reclami	16
9.5	Sorveglianza	16
10	DISPOSIZIONI FINALI E AMMINISTRATIVE.....	16
10.1	Violazione degli obblighi	16
10.2	Provvedimenti, sanzioni, procedure	16
10.3	Esclusione della responsabilità	16
10.4	Casi particolari	16
10.5	Foro giuridico	16
10.6	Entrata in vigore.....	16

Versione

Versione	Data approvazione	Data entrata in vigore	Firmato per conto del Comitato da:
05	29.03.2010	01.01.2010	Willy Kaiser, presidente Ursula Herren, amministratrice ad interim
06	04.02.2011	01.01.2011	Andreas Michel, presidente Ursula Herren, amministratrice
07	30.08.2012	01.12.2012	Andreas Michel, presidente Ursula Herren, amministratrice
08	13.11.2013	01.01.2014	Andreas Michel, presidente Ursula Herren, amministratrice
09	23.01.2014	01.01.2014	Andreas Michel, presidente Ursula Herren, amministratrice
10	01.12.2015	01.01.2016	Andreas Michel, presidente Ursula Herren, amministratrice
11	08.11.2019	01.01.2020	Andreas Michel, presidente Ursula Herren, amministratrice

12	13.11.2020	01.01.2021	Stefan Geissmann, presidente Ursula Herren, amministratrice
----	------------	------------	--

La Federazione svizzera d'allevamento caprino, definita in seguito FSAC, emana le seguenti disposizioni riguardo alle procedure degli esami funzionali del latte, in conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive:

- Statuti della Federazione svizzera d'allevamento caprino (FSAC), Cooperativa
- Ordinanza del Consiglio federale sull'allevamento di animali
- Accordo internazionale sulle prassi di esami funzionali del Comitato internazionale per gli esami funzionali nella produzione animale (ICAR)

Il presente Regolamento può essere scaricato dal sito Internet della FSAC (www.szzv.ch) in tedesco, francese e italiano. In caso di contestazione, fa fede il Regolamento in lingua tedesco.

Per motivi di leggibilità è stata usata unicamente la forma maschile, intesa come forma riferita anche a quella femminile.

Partecipando agli esami funzionali e al Libro genealogico, il partecipante riconosce il presente regolamento nella sua integralità come imperativo.

1 Scopo

1.1 Scopo

La FSAC esegue esami funzionali del latte per migliorare la redditività dell'allevamento caprino e la selezione zootecnica, che costituiscono uno dei principi fondamentali per la stima dei valori genetici in merito alla quantità e al contenuto del latte. Inoltre determinano i requisiti per la madre di becco. Gli esami funzionali del latte devono consentire la valutazione più esatta possibile della produttività e permettere il confronto delle prestazioni.

1.2 Rilevamento

Gli esami funzionali del latte comprendono la determinazione della produzione latte e del contenuto di grasso, proteina e lattosio come pure di altri componenti o di caratteristiche qualitativi o quantitativi del latte (per es. numero di cellule e contenuto di urea nel latte).

2 Campo d'applicazione e metodo per gli esami funzionali del latte

2.1 Campo d'applicazione - aziende

I partecipanti agli esami funzionali del latte devono essere soci attivi di una delle cooperative o associazioni riconosciute dalla FSAC oppure socio diretto della FSAC ed essere iscritti nel Libro genealogico. Le economie alpestri e le aziende di estivazione possono registrarsi direttamente presso la FSAC se hanno animali iscritti nel Libro genealogico che dovranno essere sottoposti al controllo.

- 2.2 Campo d'applicazione - animali interessati** Gli esami funzionali del latte comprendono tutte le capre per la produzione di latte presenti nell'azienda.
- A partire da una determinata dimensione dell'allevamento, il gregge potrà essere suddiviso in un gruppo di riproduzione e uno di produzione. Per il gruppo di riproduzione, rispettivamente il numero di capre sottoposte all'EFL è fissato un numero minimo. (*Vedi appendice 1: Suddivisione del gregge*).
- I greggi devono essere chiaramente separati l'uno dall'altro. Durante il periodo di lattazione non è consentito mescolare animali del gregge controllato (gregge da riproduzione) con animali appartenenti a greggi non controllati (gregge da produzione).
- In un gregge sottoposto alla pesatura di controllo, è d'obbligo esaminare tutte le capre che sono munte, ogni volta che si eseguono i controlli (quantitativi) del latte.
- L'esclusione di singole capre per la produzione di latte presenti nell'azienda, non è ammessa e tale atto è soggetto a sanzioni secondo le disposizioni del paragrafo *10 Disposizioni finali e amministrative*.
- Gli animali d'incrocio con una percentuale di razza di < 87.5% e gli animali di razze il cui Libro genealogico non è gestito dalla FSAC non vanno sottoposti agli esami funzionali del latte.
- Animali di proprietà di altri detentori non vanno sottoposti agli esami funzionali del latte qualora non siano presenti nell'azienda durante tutto l'anno. Perciò occorre tenere un elenco degli animali che sono sottoposti agli esami funzionali del latte. Il certificato di accompagnamento vale come elenco.
- 2.3 Metodo** I dati sono rilevati secondo il metodo A4 o AT4 e in conformità alle prescrizioni dell'ICAR. I rilevamenti comprendono pesature di controllo e campioni di latte. Per quanto riguarda i metodi A4 e AT4, questi sono eseguiti esclusivamente da controllori del latte la cui nomina è stata confermata dalla FSAC. In caso di forza maggiore (come le pandemie ecc.) può essere consentito il rilevamento secondo il metodo B. I rilevamenti secondo il metodo B devono essere annotati chiaramente sul bollettino accompagnatore.
- 2.4 Iscrizione** Al momento della prima iscrizione, il partecipante deve comunicare la sua partecipazione alla FSAC e al controllore del latte. L'iscrizione per l'ulteriore partecipazione all'EFL si basa sul certificato di accompagnamento della prima prova. Tutte le modifiche dei dati relativi all'azienda (cambio di indirizzo, cambiamento del metodo applicato per l'esame funzionale del latte, cambio del controllore, ecc.) devono essere comunicate alla FSAC.
- 2.5 Numeri aziendale** Gli animali presenti in una stalla o in una comunità aziendale possono appartenere a diversi proprietari. Essi sono gestiti sotto lo stesso numero aziendale BDTA, tuttavia a nome dei diversi detentori. Per ogni azienda saranno rilasciati un certificato di accompagnamento e un rapporto dei risultati.

- 2.6 Rinuncia/Cancellazione dell'iscrizione** L'azienda deve comunicare al FSAC l'eventuale rinuncia all'EFL. Una eventuale ripresa degli esami è possibile dopo un periodo di attesa di un anno o a partire dal successivo periodo di lattazione. È possibile revocare in qualsiasi momento gli esami per singoli animali che non sono più in lattazione. Il controllore del latte è tenuto a comunicare alla FSAC tale revoca al più tardi 30 giorni dopo l'ultimo controllo regolare mediante il codice 5 indicato sul certificato di accompagnamento (animale messo in asciutta).

3 Organizzazione

- 3.1 Responsabilità** Il partecipante si assume la responsabilità di pianificare il primo esame funzionale del latte. Negli anni successivi, esso informa per tempo il controllore del latte sull'inizio del nuovo periodo di lattazione. Nei confronti della FSAC, il controllore del latte è responsabile della corretta esecuzione degli esami funzionali del latte. Il presente Regolamento ed eventuali altre disposizioni necessarie da parte della FSAC devono essere rigorosamente rispettati.
- 3.2 Requisiti per i controllori** Il controllore del latte può esercitare il suo mandato soltanto dopo aver correttamente compilato, firmato e ritornato il modulo di conferma inviato dalla FSAC e inoltre aver studiato le direttive per i controllori del latte. Possono essere nominate controllori del latte unicamente persone affidabili e con buona reputazione, in grado di garantire che lo svolgimento della loro funzione rispetterà le prescrizioni in vigore. L'età minima richiesta è 18 anni. Controllori che già esercitano questa funzione presso il bestiame grosso sono automaticamente riconosciuti. Tuttavia ai fini delle formalità sono tenuti ad annunciarsi in anticipo presso la FSAC.
- 3.3 Posizione del controllore** Il controllore del latte agisce in virtù di un mandato della FSAC e ha il diritto di esercitare liberamente le attività legate a tale mandato. Sul piano amministrativo è subordinato alla FSAC.
- 3.4 Controllo su maggesi e alpeggi** D'intesa con l'economia alpestre o con i gestori dell'alpe, i controlli sui maggesi e sugli alpeggi devono essere organizzati in modo opportuno. Il proprietario deve segnalare tutti gli animali in estivazione e gli animali che sono spostati dall'azienda.
- 3.5 Spese, vitto e alloggio** Qualora il controllore sia costretto a pernottare fuori casa in seguito allo svolgimento dell'attività lavorativa, i partecipanti sono tenuti a offrirgli vitto e alloggio gratuito. Inoltre i costi per l'utilizzo di teleferiche aziendali o strade private, nonché per lunghi spostamenti a piedi o in automobile per recarsi al luogo di lavoro, sono a carico dei detentori di animali.
- 3.6 Supplenza** Per garantire che gli esami possano essere effettuati in qualsiasi momento e senza interruzioni, il controllore deve provvedere alla sua sostituzione. Il sostituto deve essere segnalato per tempo alla FSAC e anche lui deve essere registrato come controllore del latte.

- 3.7 Gradi di parentela** Il controllore non è autorizzato a eseguire i controlli presso animali appartenenti al coniuge, rispettivamente partner, genitori, fratelli o figli. Unicamente persone che non siano né proprietari, né detentori, né custodi degli animali e che non abbiano rapporti di dipendenza con essi possono eseguire i controlli (Eccezione: 3.4 Controllo su maggesi e alpeggi).
- 3.8 Responsabilità del detentore di animali** I detentori di animali sottoposti ai controlli sono corresponsabili per l'esecuzione dei controlli conformemente alle disposizioni. Azioni non autorizzate, come il rinvio abusivo dei tempi di mungitura o la somministrazione di medicinali o altri additivi con lo scopo di influire sulla resa lattifera a breve termine, immediatamente prima o il giorno stesso del controllo, sono punibili secondo le disposizioni al *Paragrafo 10 Disposizioni finali e amministrative*.
- 3.9 Equipaggiamento dei controllori** I controllori devono disporre del seguente materiale:
- Bilancia del latte approvata dalla FSAC
 - Secchio
 - Mestolo
 - Certificati di accompagnamento neutri / etichette neutre per le provette (come riserva)
 - Provette con conservante
 - Imballaggio
- Si deve utilizzare unicamente il materiale per il controllo fornito dal relativo laboratorio di controllo del latte.
- 3.10 Ordinazione del materiale per il controllo** Il materiale d'imballaggio e le provette sono da ordinare presso il corrispondente laboratorio, specificando la quantità desiderata. Certificati di accompagnamento (BA) ed etichette in bianco possono essere richiesti presso la FSAC. Dopo ogni controllo, i nuovi certificati di accompagnamento prestampati e le relative etichette sono recapitati automaticamente al controllore. Essi sono forniti gratuitamente. Il controllore deve procurarsi di persona la bilancia del latte, il secchio e il mestolo.
- 3.11 Assegnazione di un numero di controllo** Il controllore riconosciuto dalla FSAC riceve un numero personale che deve essere riportato su tutti gli attestati di controllo. Esso non è identico al numero del controllore del bestiame grosso.
- 3.12 Formazione e perfezionamento** Il controllore del latte ha l'obbligo di partecipare a tutti i corsi d'istruzione e manifestazioni, ai quali è convocato.

4 Durata e procedura dei controlli

- 4.1 Durata** Il periodo di controllo inizia il 5° giorno dopo il parto (Il giorno del parto non è contato), dura fino alla fine del periodo di lattazione ed è considerato concluso, quando la capra non è più munta due volte al giorno oppure la quantità di latte munta è inferiore ai 200 g al giorno. Per il calcolo del periodo di lattazione è decisivo il 1° giorno dopo il parto e il 17° giorno dopo l'ultimo controllo ufficiale.

4.2 Primo controllo

Per il gregge:

la prima pesatura di controllo in un gregge deve essere effettuata entro 4 a 15 giorni dopo l'inizio del periodo in cui gli animali sono solo munti (in base alla pesatura effettuata ad intervalli mensili).

Per una capra singola:

- a) Mungitura dopo la data del parto: la prima pesatura di controllo del latte deve avvenire tra il 5° e l'80° giorno dopo il parto (senza contare il giorno del parto)
- b) Mungitura dopo l'allattamento: la prima pesatura di controllo del latte di una capra deve essere effettuata entro 35 giorni dopo la separazione completa del capretto dalla madre, con un periodo di tolleranza di 17 giorni. Perciò, la differenza dell'intervallo tra il parto e la prima pesatura di controllo (quantitativo) del latte di una capra equivale al massimo alla durata media del periodo di allattamento della relativa razza più 52 (35 + 17) giorni.

Nei calcoli menzionati sopra, relativi al primo giorno di controllo non è contato il giorno del parto. Pesature del latte prima del quinto giorno sono possibili, tuttavia non saranno prese in considerazione per il calcolo della lattazione. In ogni caso, il calcolo dei risultati relativi al periodo di lattazione inizia il giorno successivo al parto.

4.3 Ultimo controllo

Saranno eseguite le pesature con campionatura fintanto che le capre vengono munte regolarmente due volte al giorno e che la quantità di latte munta giornalmente è almeno 200 g. Qualora gli animali non soddisfino più questi requisiti o il proprietario intenda interrompere l'esame funzionale del latte, nella colonna "Codice" sul certificato di accompagnamento deve essere inserito il codice 5.

4.4 Intervalli di controllo

Gli intervalli tra le pesature di controllo possono andare da un minimo di 31 fino ad un massimo di 37 giorni, con un intervallo medio di 34 giorni. Il controllore del latte determina il giorno del controllo entro questi limiti di tempo. Tutte le capre in lattazione del medesimo effettivo rispettivamente del gregge destinato alla riproduzione, devono essere controllate contemporaneamente nel corso dello stesso controllo.

Se l'intervallo tra due pesature di controllo è superiore a 75 giorni, il periodo di controllo e quello di lattazione è interrotto o sospeso. È possibile riprendere i controlli a partire dal successivo periodo di lattazione.

4.5 Piano di controllo

Il controllore deve definire un programma di controllo. Le aziende non possono essere ripetutamente controllate nello stesso ordine oppure alla medesima data, poiché ciò equivale a un preavviso. Gli animali acquistati o quelli che hanno appena partorito, sono da controllare per la prima volta in occasione del successivo controllo ordinario nell'azienda. Non sono leciti controlli straordinari per singoli animali. Anche gli animali spostati (come pure quelli che si trovano sui maggessi o sugli alpi) devono essere controllati contemporaneamente, anche se non si rispettano esattamente gli intervalli di controllo esposti nel paragrafo 4.4 *Intervalli di controllo*. L'intervallo di controllo massimo di 75 giorni è da rispettare in ogni caso.

- 4.6 Preavviso** Qualora dovesse sussistere la necessità del preavviso di un controllo, esso è da dare a breve scadenza onde evitare la possibilità di influire sulla produzione di latte. In ogni caso il preavviso del controllo deve avvenire esclusivamente dopo la mungitura precedente.
- 4.7 Verifica dell'identità** Il controllore deve verificare l'identità degli animali. Essi devono essere identificati con le marche auricolari ufficiali. Eventuali divergenze tra le informazioni riportate sul certificato di accompagnamento e quelle sulle etichette dei campioni di latte sono da indicare esplicitamente sul certificato di accompagnamento.
- 4.8 Esecuzione della pesatura di controllo** Il controllo deve essere eseguito durante l'orario di mungitura abituale. Il controllore deve sorvegliare la mungitura, eseguire di persona le pesature del latte utilizzando la sua bilancia personale e registrare con un'approssimazione di 100 g la quantità di latte di tutte le mungiture (almeno due) nello spazio di 24 ore (A4). Di regola, il rilevamento della quantità del latte munta avviene il mattino e la sera, ad eccezione per il metodo di prova AT4 (prelievo in alternanza mattina e sera). Anche nel caso in cui sia applicato il metodo AT4, le capre devono essere munte due volte al giorno.
- 4.9 Taratura e controllo della bilancia** Il controllore del latte deve tarare la bilancia con il contenitore di pesata prima di eseguire le pesature di controllo. Inoltre il controllore del latte è tenuto a verificare periodicamente la precisione della bilancia utilizzando pesi calibrati.
- 4.10 Prelievo dei campioni** Prima del travaso del latte bisogna assicurarsi della presenza del conservante in ogni provetta.
- A mungitura terminata, la quantità intera di latte (mungitura e sgocciolatura) va versata nell'apposito secchio per misurare il peso, e negli impianti automatici bisogna individuare la quantità di latte prodotta. Nelle aziende provviste di impianti automatici, il latte che passa attraverso i misuratori del flusso latteo è raccolto in un secchio adatto. Immediatamente dopo la pesatura risp. dopo la determinazione della quantità di latte prodotta, ma comunque prima del prelievo del campione dal secchio di pesatura, il latte deve essere mescolato accuratamente. Il campione di latte prelevato va travasato nella provetta messa a disposizione dal laboratorio.
- Con il metodo A4, la campionatura di latte deve essere composta da parti proporzionali alla quantità delle singole mungiture (mattina e sera). Qualora la mungitura avvenga a intervalli uguali, la campionatura deve essere composta da parti uguali.
- Con il metodo alternato AT4, il campione è prelevato soltanto durante una mungitura, in modo alternato, mattino o sera.
- Per il prelievo del campione si deve utilizzare l'apposito mestolo. Le provette sono da riempire quasi completamente e devono essere munite delle etichette prestampate. Ancora in azienda la quantità di latte rilevata a ogni mungitura viene direttamente registrata sul certificato di accompagnamento.
- Ci si riserva l'eventuale annullamento dei risultati in caso di inadempienza del rilevamento dei dati.

- 4.11 Mungitrici a tubi/Stand di mungitura** Le aziende attrezzate di mungitrice con condotta del latte o stand di mungitura possono impiegare, al posto di una bilancia, un misuratore del flusso latteo o un lattometro elettronico riconosciuto dalla FSAC, a condizione che sia assicurato il controllo e il prelievo ineccepibile dei campioni di latte. La FSAC deve essere informata della messa in funzione di tali impianti. È riservata l'autorizzazione dell'impiego per gli esami funzionali del latte.
In caso di manipolazioni errate, la FSAC declina qualsiasi responsabilità e si riserva l'annullamento dei risultati a seguito di inesattezze riguardo i rilevamenti dei dati.
- 4.12 Identificazione dei campioni di latte** Le provette dei campioni devono essere provviste delle etichette fornite in dotazione (cfr. Direttive sull'esecuzione del controllo del latte nei caprini). Sulle etichette neutre devono essere riportati il nome, la razza, il numero e il contrassegno della capra. I campioni non correttamente etichettati non saranno analizzati.
- 4.13 Conservazione dei campioni di latte** Le provette contengono un conservante sotto forma di una compressa. Vanno prese delle misure di protezione contro l'accesso illecito alle provette e il controllore deve portare con sé a casa i campioni. Una volta riempite le provette esse vanno capovolte più volte per ottenere una buona conservazione. Il latte già versato nella provetta non può più essere riversato nel latte restante e non deve essere utilizzato per il consumo umano o animale. I campioni devono essere conservati in un luogo fresco tra la pesatura di controllo e la spedizione (ad es. in cantina), ma non in frigorifero. Durante il trasporto, i campioni devono essere agitati il meno possibile.
- 4.14 Spedizione dei campioni di latte** Al più tardi entro il secondo giorno dopo la campionatura, le provette etichettate sono da spedire per posta, mediante le scatole d'imballaggio, al laboratorio designato dalla FSAC. Il certificato di accompagnamento è da allegare ai rispettivi campioni (sono da inserire nella medesima scatola tutti i certificati di accompagnamento dello stesso allevamento).
Il ritardo nell'invio dei campioni potrebbe causare risultati non attendibili. In tal caso ci si riserva il diritto di non concedere l'indennità al controllore.
- 4.15 Analisi del latte** Il laboratorio analizza i campioni conformemente a un metodo riconosciuto dalla FSAC. Qualora i risultati ottenuti dalle analisi dei campioni indichino tenori fuori norma di grasso e di proteina, essi non sono per tanto considerati per il calcolo della produttività di latte. È possibile che il latte prelevato giunga al laboratorio già coagulato o burrificato. In tal caso non si possono più determinare il contenuto di certe sostanze e altre caratteristiche qualitative. In ambedue i casi, i valori medi dell'analisi precedente e di quella successiva servono per il calcolo dei risultati. Una valutazione affidabile del contenuto di latte non è più possibile se ciò avviene due volte di seguito o tre volte durante l'intera lattazione. Non è quindi possibile attribuire un valore relativo al contenuto per la lattazione in questione.

5 Moduli

- 5.1 Certificato di accompagnamento –prestampato** Il certificato di accompagnamento è di norma prestampato per ogni controllo e inviato al controllore in triplice copia. Sono prestampati tutti i dati relativi all'azienda, l'indirizzo del controllore (precedente) e l'attuale effettivo di animali. L'originale è da inviare al laboratorio unitamente ai campioni. La seconda copia (rosa) rimane al controllore e deve essere conservata per 3 anni. La terza copia (gialla) rimane in azienda. Il certificato di accompagnamento è considerato come un elenco degli animali da controllare.
- 5.2 Certificato di accompagnamento – neutro** Il certificato di accompagnamento neutro in triplice copia va utilizzato nei seguenti casi:
- al primo prelievo di campioni in un'azienda se la FSAC non è stata informata in precedenza dal controllo.
 - qualora non si disponga di un certificato di accompagnamento prestampato (aziende di alpeggio o di estivazione)
 - se lo spazio sul certificato di accompagnamento prestampato non è sufficiente
- Il controllore deve assicurarsi di essere sempre in possesso di certificati di accompagnamento neutri (disponibili presso la FSAC).
- 5.3 Iscrizione di nuovi animali** Qualora siano controllati altri animali oltre a quelli elencati nel modulo prestampato, essi vanno inseriti nelle righe vuote. I loro dati sono da riportare allo stesso modo come quelli prestampati (numero d'identificazione, nome, razza, contrassegno). Se lo spazio sul formulario non è sufficiente per registrare tutti gli animali, si aggiunge un certificato di accompagnamento in bianco. Nel caso di una sistemazione temporanea dell'animale presso un'azienda (estivazione), non è necessario inserire alcun codice. (Cfr. Appendice 2: Elenco codici relativi al certificato di accompagnamento)
- 5.4 RegISTRAZIONI da parte del controllore** Il controllore registra i seguenti dati in occasione del controllo:
- Data della campionatura e orario
 - Metodo di controllo
 - Numero del controllore
 - Firma
 - Quantitativo di latte, arrotondato a 100 g
 - Data del parto (alla prima pesatura di controllo)
 - Eventualmente il codice
 - Eventualmente il numero d'identificazione
 - In caso di acquisto di nuovi animali: numero d'identificazione, nome, razza, contrassegno
- 5.5 Etichette – prestampate** In dotazione ai certificati di accompagnamento prestampati sono allegati etichette prestampate. Le etichette prestampate non utilizzate non possono più essere usate per le successive pesature.

- 5.6 Etichette – neutre** Vanno utilizzate le etichette neutre se l'animale non figura sul certificato di accompagnamento. Le etichette devono essere compilate indicando il nome, la razza, il numero e il contrassegno della capra e vanno applicate sulla provetta.
- 5.7 Rapporto dei risultati** Una volta terminate le analisi dei campioni, i risultati sono prontamente inviati al titolare dell'azienda (rapporto dei risultati). Le eventuali divergenze tra il resoconto dei risultati e la copia del certificato di accompagnamento devono essere immediatamente comunicate alla FSAC.

6 Casi particolari

- 6.1 Estivazione – carico dell'alpe** Per animali sottoposti agli esami funzionali del latte, il controllo del latte deve proseguire per l'intera stagione di estivazione. Animali provenienti da un'azienda situata a fondo valle dove non sono sottoposti all'EFL, non devono essere controllati durante il periodo di alpeggio.

Sono previste diverse modalità di notifica del trasferimento degli animali:

1. Se tutti gli animali di un'azienda sono estivati insieme, è possibile indicare il nome e il numero del controllore assegnato all'azienda d'estivazione nell'angolo superiore a sinistra del certificato di accompagnamento dell'ultima pesatura effettuata nell'azienda d'origine. Il certificato di accompagnamento successiva viene quindi inviata automaticamente al controllore dell'azienda d'estivazione.
2. Qualora tutti gli animali di un'azienda siano estivati insieme, il certificato di accompagnamento prestampato e le relative etichette vanno consegnati al controllore competente del luogo d'estivazione. Egli sostituisce i dati dell'azienda d'origine con quelli relativi all'azienda d'estivazione e i suoi dati personali con quelli del controllore precedente.
3. Animali singoli provenienti da diverse aziende possono essere preannunciati per iscritto alla FSAC, indicando i dati relativi all'identificazione degli animali e dell'azienda d'estivazione. Il controllore dell'azienda d'estivazione riceverà in seguito i certificati di accompagnamento prestampati e le rispettive etichette.

In ogni caso avviene un trasferimento temporaneo degli animali.

Se in precedenza il cambiamento temporaneo di ubicazione degli animali non è stato segnalato correttamente alla FSAC, è necessario utilizzare il certificato di accompagnamento neutro nonché le etichette neutre. Questi possono essere ordinati presso la sede amministrativa.

- 6.2 Estivazione – scarico dell'alpe** Sono previste diverse modalità di notifica del trasferimento degli animali:
1. Il controllore dell'azienda d'estivazione annuncia tramite il certificato di accompagnamento in alto a sinistra al controllore dell'azienda d'origine il rientro di tutti gli animali indicati.
 2. Il controllore dell'azienda d'origine riprende la pesatura utilizzando un certificato di accompagnamento già esistente oppure ordina presso la FSAC un nuovo certificato di accompagnamento per l'azienda d'origine.
 3. Il controllore dell'azienda d'origine può reinserire animali singoli nel certificato di accompagnamento dell'azienda d'origine, specificando il numero d'identificazione, il nome, la razza e il contrassegno.
 4. Il rientro di animali singoli può essere preannunciato per iscritto alla FSAC.
- In ogni caso, il cambiamento temporaneo di ubicazione degli animali è terminato (azienda d'origine = ubicazione permanente). Qualora il trasferimento temporaneo degli animali non fosse stato preannunciato correttamente alla FSAC, sarà necessario utilizzare un certificato di accompagnamento ed etichette in bianco. Questi possono essere ordinati presso la sede amministrativa.
- 6.3 Acquisto di animali** Animali acquistati possono essere riportati nel certificato di accompagnamento specificando il numero d'identificazione, la razza, il nome, il contrassegno e la data del parto.
- 6.4 Vendita di animali** Il codice 1 deve essere inserito nella colonna "Codice" del certificato di accompagnamento in caso di animali venduti o macellati. Inoltre, è necessario inviare una notifica alla BDTA.
- 6.5 Animali ammalati / Campione alterato** Qualora un animale si fosse ammalato, infortunato oppure sotto effetto di farmaci o altre sostanze che possono influire sulla produzione di latte, va inserito il codice 7. Il controllo del latte prosegue normalmente (raccolta dei dati concernenti la quantità di latte e l'analisi dei campioni). Nel caso in cui, per problemi tecnici, non fosse possibile rilevare la quantità di latte, va inserito il codice 7. Non si tiene conto di campioni sprovvisti di indicazioni relative alla quantità di latte rilevata.
- 6.6 Passaggio da un'azienda senza controllo a una con controllo del latte** Valgono le disposizioni indicate al paragrafo 4.2 *Primo controllo* e 4.4 *Intervalli di controllo*.

7 Calcolo e pubblicazione dei risultati

- 7.1 Metodo di calcolo** Il calcolo avviene secondo il metodo d'intervallo di prova del ICAR. Il tenore medio in grasso, risp. in proteine è calcolato in percentuale di grasso, risp. di proteine nel latte. I campioni di latte con un tenore in grasso inferiore a 1,5% o superiore a 9%, come pure un tenore in proteine inferiore a 1% o superiore a 7% sono valutati anomali e perciò considerati valori mancanti. Anche i campioni di scarsa qualità, p. es. burrificati o coagulati, sono considerati anomali.
- La quantità minima da testare giornalmente è pari a 200 g o 200 ml di latte. Per il calcolo della produttività lattiera, i valori mancanti saranno sostituiti dalla media della campionatura precedente e di quella successiva di conformità valida.
- 7.2 Campionature mancanti** Qualora, a causa di forza maggiore (incendio, ecc.) venisse a mancare un controllo, il risultato mancante sarà sostituito dalla media della campionatura precedente e di quella successiva, a condizione che l'intervallo non superi i 75 giorni. Nel caso in cui l'interruzione si protragga oltre i 75 giorni o per mancanza di due o più campionature, non sarà possibile eseguire il calcolo per nessuno dei successivi tipi di chiusura. Valgono le disposizioni indicate al paragrafo 4.15 *Analisi del latte*.
- 7.3 Tipo di chiusura –Chiusura intera** La chiusura intera comprende l'intero periodo della lattazione e dura fino al momento della messa in asciutta.
- 7.4 Tipo di chiusura –Chiusura parziale** Se il periodo di controllo scende al di sotto della durata minima fissata dalla chiusura standard a seguito di una interruzione per cause di forza maggiore, vendita, decesso o altro, si calcolano i dati soltanto per questo tipo di chiusura. I dati di questo tipo di chiusura non sono pubblicati. Tuttavia, essi sono presi in considerazione per la stima del valore genetico. Cfr. anche *Appendice 3: Tipo di chiusura secondo la razza*.
- 7.5 Tipo di chiusura -Chiusura standard** Il numero minimo richiesto di giorni è indicato nell'*Appendice 3: Tipo di chiusura secondo la razza*.
- 7.6 Numero di controlli del latte** Per il calcolo di un periodo di lattazione, devono essere effettuati almeno tre controlli del latte, indipendentemente dal tipo di chiusura.
- 7.7 Risultati** I risultati saranno pubblicati sui documenti ufficiali (p. es. CAP).

8 Disposizioni finanziarie

- 8.1 Contributi pubblici** La Confederazione concede alle organizzazioni d'allevamento riconosciute dei contributi ai costi degli esami funzionali del latte, sempreché questi siano eseguiti in conformità con le disposizioni dell'Ordinanza sull'allevamento di animali e le relative prescrizioni esecutive.

- 8.2 Contributi a carico degli allevatori** Il Comitato della FSAC stabilisce per il metodo applicato l'aliquota dei contributi dei partecipanti agli esami funzionali del latte. Di norma, sono da versare un contributo forfettario per la visita del controllore e una partecipazione per pesatura, risp. per pesatura doppia (comprese le spese postali).
Di solito la fatturazione dei contributi per gli esami funzionali del latte a carico degli allevatori viene emessa due volte l'anno.
- 8.3 Controllo di animali non iscritti nel Libro genealogico** Il Comitato della FSAC fissa l'aliquota dei contributi per la partecipazione agli esami funzionali del latte di animali non iscritti nel Libro genealogico in base al rispettivo metodo. L'importo è definito conformemente ai contributi versati dall'Ufficio federale dell'agricoltura per i campioni del latte di animali non iscritti nel Libro genealogico (animali le cui ascendenze non soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni dell'OAlle per gli animali LG).
- 8.4 Indennità dei controllori** I controllori sono indennizzati dalla FSAC. Le spese ordinarie di trasporto (cfr. 3.5 *Spese, vitto e alloggio*) e le spese postali sono comprese nell'indennità. Di norma l'erogazione delle retribuzioni avviene due volte l'anno. Qualora lo stesso giorno i controllori svolgano anche il controllo del latte delle bovine (in base alla notifica del partecipante), la FSAC non verserà un ulteriore contributo forfettario per la visita.
- 8.5 Assicurazione** Il controllore del latte è assicurato contro gli infortuni da parte della FSAC nel quadro di un'assicurazione collettiva secondo LAINF.

9 Disposizioni varie

- 9.1 Corrispondenza** Eventuali lettere, richieste e ordinazioni relative all'esecuzione degli esami funzionali del latte e alla corrispondente indennità devono essere inviate per iscritto alla FSAC.
- 9.2 Obblighi dei diretti interessati** Di norma i partecipanti e i controllori del latte sono tenuti a procurarsi personalmente i Regolamenti necessari ed eventuali altre direttive della FSAC, che sono scaricabili dal sito Internet (www.szzv.ch).
- Gli organi e gli incaricati dei consorzi e associazioni d'allevamento caprino, i partecipanti, i controllori e i collaboratori della FSAC sono tenuti ad attenersi ai regolamenti inerenti agli esami funzionali del latte nonché a qualsiasi altra prescrizione emanata dalla FSAC. Il controllore del latte è il principale responsabile della corretta esecuzione dei controlli secondo le norme in vigore nelle aziende a lui assegnate. Il controllore del latte non è tenuto a procedere al controllo qualora sia minacciato, insultato o ostacolato nel corso dell'esercizio delle sue funzioni. Esso deve informare la FSAC.
- Durante i controlli i partecipanti sono tenuti a fornire assistenza ai controllori e tutte le informazioni necessarie concernenti gli animali da controllare. Essi devono sottoporre spontaneamente all'esame tutti i capi presenti nell'azienda e legittimati alla registrazione al Libro genealogico e fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie riguardanti gli animali da controllare.

- 9.3 Diritti dei diretti interessati** I partecipanti e i controllori del latte hanno il diritto di richiedere una supervisione dell'esame funzionale del latte entro 48 ore dal controllo contestato, qualora sussistano fondati dubbi circa la corretta esecuzione degli esami funzionali del latte.
- 9.4 Reclami** In caso di mancata ottemperanza agli obblighi ai quali sono tenuti i controllori, i partecipanti informano immediatamente e per iscritto la FSAC.
In caso di mancata ottemperanza agli obblighi ai quali sono tenuti i partecipanti, i controllori del latte informano immediatamente e per iscritto la FSAC.
- 9.5 Sorveglianza** La FSAC sorveglia l'esecuzione degli esami funzionali del latte conformemente alle disposizioni del "Regolamento d'applicazione relativo alla supervisione dell'esame funzionale del latte delle capre iscritte nel Libro genealogico".

10 Disposizioni finali e amministrative

- 10.1 Violazione degli obblighi** Le violazioni degli obblighi durante l'esecuzione degli esami funzionali del latte sono punibili. Rimangono riservate le disposizioni penali del Codice penale svizzero. In conformità con le prescrizioni dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, La FSAC ha l'obbligo di annullare i risultati degli esami funzionali qualora documenti insufficienti o scorrettezze nell'esecuzione pregiudichino l'attendibilità dei risultati.
- 10.2 Provvedimenti, sanzioni, procedure** Essi sono disciplinati dal "Regolamento d'applicazione relativo alla supervisione dell'esame funzionale del latte delle capre iscritte nel Libro genealogico"
- 10.3 Esclusione della responsabilità** La FSAC si impegna a eseguire l'insieme degli incarichi applicando il presente regolamento con diligenza. La FSAC declina – nella misura in cui la legislazione lo consente – ogni responsabilità di danni di qualsiasi natura, danneggiamenti indiretti dovuti a infrastrutture mal funzionanti o non funzionanti del tutto, oppure di dati lacunosi o insufficienti ed errori commessi dai collaboratori e dal personale ausiliario. Inoltre la FSAC esclude qualsiasi responsabilità per ritardi non causati dalla Federazione stessa o per ritardi a causa di forza maggiore.
- 10.4 Casi particolari** Il Comitato della FSAC decide su casi particolari non disciplinati dal presente Regolamento.
- 10.5 Foro giuridico** Il foro giuridico è la sede della FSAC Zollikofen.
- 10.6 Entrata in vigore** Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato della FSAC in data 13 novembre 2020 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.

Federazione svizzera d'allevamento caprino (FSAC) Cooperativa

Stefan Geissmann, Presidente

Ursula Herren, Amministratrice

Zollikofen, il 13 novembre 2020

Appendice 1:

Suddivisione del gregge in un gregge di riproduzione e un gregge di produzione / numero minimo di capi per l'EFL

Numero di animali rilevanti (il numero minimo per l'EFL deve essere pari a 50 animali) per consentire la suddivisione del gregge = animali fatturati secondo la fattura per le quote sociali a partire dal 1° giugno (ultima data di riferimento primo dell'inizio di lattazione):

Numero di animali rilevanti	Numero minimo di animali in caso di suddivisione del gregge
1 – 49	tutti
50 – 99	50
100 – 199	80
200 – 299	120
300 – 399	170
da 400	230

Appendice 2: Elenco dei codici per il certificato di accompagnamento

Code 1	Animale venduto / macellato
Code 5	Animale messo in asciutta
Code 6	Animale sull'alpe / spostato
Code 7	Campione alterato (animale malato)
Code 8	Capretto allattato

Appendice 3: Tipo di chiusura secondo la razza

Razza	Chiusura parziale Numero giorni	Chiusura standard Numero giorni
Capra di Saanen	100	220
Capra d'Appenzello		220
Capra del Toggenburgo	100	220
Capra Camosciata delle Alpi	100	220
Capra Striata grigionese		180
Capra Nera Verzasca		120
Capra Pavone		180
Capra Anglo Nubian		220
Tauernschecken Austriaca		180

Chiusura intera: l'intero periodo della lattazione fino al momento della messa in asciutta.

Chiusura parziale: nessuna pubblicazione dei dati. Essi sono usati unicamente per la stima del valore genetico.

Appendice 4: Formula e fattori di correzione per il calcolo dei punti latte (PL)

I fattori di correzione per il calcolo dei PL sono determinati dal Comitato della FSAC nel modo seguente (valido dal 01.01.2020):

Formula per il calcolo dei PL:

$$PL = \frac{\text{latte kg} * \text{fattore di correzione}}{10}$$

Razza	<18 mesi	≥18 - <30 mesi	≥30 mesi
SA	1.391	1.106	1.000
AP	1.597	1.157	1.000
TO	1.459	1.152	1.000
GG	1.391	1.148	1.000
BS	1.552	1.179	1.000
NV	1.396	1.276	1.000
SH	1.512	1.349	1.000
PF	1.455	1.218	1.000
AN	1.465	1.124	1.000
TS	1.644	1.253	1.000
KRZ	1.391	1.106	1.000

Si calcolano i PL a partire dal momento in cui si raggiunge la chiusura standard fino al 300° giorno di lattazione.



S Z Z V
F S E C
F S A C

Federazione svizzera d'allevamento caprino Cooperativa
Schützenstrasse 10
3052 Zollikofen
Svizzera

Telefono **+41 (0)31 388 61 11**

E-Mail **info@szzv.ch**

Sito Internet **www.szzv.ch**